

**Convenzione tra il Consorzio per la Bonifica della Capitanata e l’Azienda Agricola Lepri  
Luigi e Fratelli – Società Agricola Semplice  
per l’approvvigionamento di acqua potabile.**

---

Il giorno ..... , in Foggia, presso la sede del Consorzio per la Bonifica della Capitanata, in corso Roma, 2

tra

Luigi Lepri, socio amministratore della Azienda Agricola Lepri Luigi e Fratelli - Società Agricola Semplice, nominato con atto del 01/12/1998, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell’interesse della Società che rappresenta, con sede in Lucera (FG) – Contrada Torrebianca, casella postale 293, codice fiscale e numero d’iscrizione al registro delle imprese: 02141000717, giusta visura camerale in data 10.03.2025;

e

Giuseppe De Filippo, Presidente e legale rappresentante *pro tempore* del Consorzio per la Bonifica della Capitanata, con sede in Foggia al Corso Roma n. 2, codice fiscale: 00345000715, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell’interesse, dell’Amministrazione che rappresenta, si addiviene alla stipulazione della presente convenzione.

**PREMESSO**

- che tra il Consorzio per la Bonifica della Capitanata e la Azienda Agricola Lepri Luigi e Fratelli era già in essere la convenzione per l’approvvigionamento di acqua potabile, con repertorio n. 13893 del 20/04/2020, scaduta il 30/04/2025;
- che l’Acquedotto Pugliese S.p.A, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 141/99, provvede alla gestione del servizio idrico integrato con le modalità sancite dal proprio Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- che l’Acquedotto Pugliese S.p.A. gestisce le reti idriche a servizio dell’abitato di Lucera;
- che il Consorzio per la Bonifica della Capitanata, di seguito denominato Ente, è titolare del contratto di utenza per la somministrazione di acqua potabile per n. 3 moduli, codice cliente 1000654275, contratto 3971242961 (006823), contatore Maddalena matricola 00161077;

- che la fornitura idrica al suddetto contatore è già resa operativa dall’AQP in virtù del suddetto contratto di utenza;
- che l’Azienda Agricola Lepri Luigi e Fratelli – Società Agricola Semplice, di seguito denominata Società, rientra in uno dei tre impegnativi facenti parte del contratto di utenza stipulato dall’Ente con l’AQP e dispone di un proprio contatore parziale, installato ai fini della quantificazione dell’acqua prelevata;
- che è necessario procedere al rinnovo della apposita convenzione per la ripartizione dei costi presenti in fattura;
- che l’Ente ha già provveduto alla realizzazione di un pozzetto impermeabile posto a valle del contatore contenente una valvola limitatrice di portata e non ritorno, che garantisce l’erogazione contrattualizzata della portata e la potabilità dell’acqua nelle reti della Società nell’eventualità di inquinamenti;
- che con determina presidenziale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, l’Ente ha approvato il presente schema di convenzione concordato tra le parti, autorizzando il suo legale rappresentante a sottoscrivere tale atto con la Società;

L’Ente si riserva di verificare in qualsiasi momento la perfetta funzionalità dei suddetti apparati e nel caso di accertata avaria di disporre alla Società i relativi lavori di riparazione e/o sostituzione, da eseguirsi a sua cura e spese entro le dieci ore successive alla segnalazione della predetta avaria. Trascorso tale termine l’Ente sosponderà la fornitura idrica al fine di evitare danni alle proprie opere ed a terzi.

Tutto quanto premesso fra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:

#### ART. 1

La narrativa che precede forma parte integrante del presente atto;

#### ART. 2

L’acqua è fornita esclusivamente per uso domestico;

#### ART. 3

La consegna dell'acqua avverrà al contatore Maddalena matricola n. 00161077, installato nei pressi del cancello di ingresso della Azienda Agricola Lepri Luigi e Fratelli;

Tale apparecchio misuratore sarà munito di una valvola di chiusura per consentire qualsiasi intervento manutentorio, oltre alla già citata valvola limitatrice di portata e di non ritorno;

La lettura del suddetto apparecchio misuratore avverrà in contraddittorio tra i rappresentanti della Società e dell'Ente, il primo giorno non festivo di ogni trimestre solare.

Di tali operazioni sarà redatto verbale controfirmato dagli intervenuti in cui sarà annotata la lettura rilevata e le eventuali contestazioni.

Le letture suppletive potranno essere effettuate in qualsiasi altro momento, dietro richiesta scritta dell'Ente.

Nel caso non sia possibile effettuare la rilevazione dei consumi nel giorno su convenuto la lettura sarà effettuata, previo accordo, entro la settimana successiva.

Resta inteso che ove gli incaricati della Società non intervengano neanche alla data concordata, la rilevazione sarà effettuata dagli incaricati dell'Ente che invieranno alla Società copia del verbale di rilevazione sull'apparecchio misuratore.

La manutenzione della condotta dal contatore AQP sarà a totale carico dell'azienda agricola.

#### ART. 4

L'acqua fornita dall'Ente avrà le caratteristiche qualitative ed igieniche previste dalla normativa vigente.

Rimane a carico della Società accertare che l'acqua distribuita mantenga le suddette caratteristiche.

L'Ente, pertanto, rimane sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, sia civile sia penale, in merito a variazioni della qualità dell'acqua che abbiano a verificarsi dopo il punto di consegna della stessa.

#### ART. 5

La tariffa del servizio di approvvigionamento è composta di una parte fissa e di una parte variabile commisurata al consumo rilevato.

Sia la parte fissa sia quella variabile sarà rimborsata delle voci di spesa presenti nella bolletta fatturata al Consorzio, senza nessuna maggiorazione.

Eventuali consumi precedenti verranno addebitati alle medesime condizioni sopra riportate.

#### ART. 6

Per la riscossione delle somme dovute dalla Società, per l'acqua fornita e per i costi fissi, l'Ente non provvederà all'emissione di apposite fatture, in quanto l'operazione in parola è carente del requisito soggettivo di imponibilità I.V.A.

#### ART. 7

La presente convenzione, con validità dalla data di attivazione del servizio idrico, avrà durata di anni cinque.

La presente convenzione non potrà essere tacitamente rinnovata alla sua scadenza.

ART. 8

Per qualsiasi controversia dipendente dal presente atto, le parti eleggono domicilio in Foggia presso la sede del Consorzio e riconoscono l'esclusiva competenza del Foro di Foggia.

ART. 9

La presente scrittura privata non autenticata, riguardando prestazioni già assoggettate ad I.V.A., sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 131/86 e della tabella parte II annessa al medesimo Decreto Presidenziale.

Il presente atto si compone di n. quattro pagine numerate dall'1 al 4.

per l'Azienda Agricola Lepri Luigi e Fratelli sas

per il Consorzio

.....